

[*BENTU LUNA S.R.L.*]

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

E SUCCESSIVE MODIFICHE

aggiornato e adottato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera 25 novembre 2025

ALLEGATI

Codice Etico

PREMESSA

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si intende per:

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

Codice Etico: il documento allegato al Modello che recepisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei terzi portatori di interessi.

D.Lgs. 231/01: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

Destinatari: gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società, i collaboratori esterni fornitori ed i partner della Società a cui le disposizioni del Modello sono rivolte.

Enti: le entità giuridiche destinatarie delle disposizioni del D.Lgs. 231/01.

Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed aggiornate al mese di luglio 2014.

Organismo di Vigilanza: l'organismo previsto all'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

Società: Bentu Luna S.r.l., Codice Fiscale e P. IVA 03831370923, con sede legale in Neoneli (OR), Via Meriaga n. 1, 09080.

La Società

La Società svolge la seguente attività:

“- l'esercizio dell'attività agricola così come definita dall'art. 2135 del codice civile e delle attività connesse ed accessorie;

- la commercializzazione dei prodotti propri e di terzi, e precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio delle attività di:

- agricoltura, silvicoltura e attività connesse; potrà quindi effettuare coltivazioni viticole, olivicole, agrumicole e frutticole in genere; attività vitivinicola, coltivazioni di cereali e di altri seminativi, di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai, allevamento di animali di ogni genere e specie, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali; allevamento, cattura e rivendita di animali per l'allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi; silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi. nell'ambito dei servizi connessi all'agricoltura potrà in particolare effettuare l'esercizio e il noleggio di mezzi e macchine agricole e di movimento terra per conto terzi, con o senza personale, l'approvvigionamento e la distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura;

- manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; macellazione, lavorazione e vendita dei prodotti di allevamento e precisamente di animali di ogni genere e specie; la società potrà pertanto effettuare la lavorazione e vendita di prodotti agricoli; dei prodotti del sottobosco e dei prodotti ortofrutticoli; potrà manipolare, trasformare e commercializzare prodotti della piscicoltura; produrre e commercializzare sementi ed alimenti per il bestiame; potrà, inoltre, acquistare, vendere, permutare, dare e ricevere in locazione, uso e comodato, condurre e gestire terreni, fabbricati rurali ed aziende agricole, nonché aziende industriali che lavorino prodotti agricoli, della pesca e dell'allevamento; effettuare trasporto per conto proprio di qualsiasi genere e natura;

- l'attività di agriturismo e del turismo rurale, l'apicoltura, l'equiturismo e tutte le attività a quest'ultime connesse fra le quali: l'attività di ristorazione e catering, l'attività di preparazione e somministrazione al pubblico di pasti, bevande ed alimenti, la prestazione dei servizi di soggiorno, pernottamento ed ospitalità in generale, ivi compreso l'esercizio dell'attività di agriturismo e la gestione in generale di aree attrezzate per il campeggio;

- attività volte alla promozione ed alla incentivazione delle attività di cui all'art. 2135 codice civile, comprese l'organizzazione di corsi e seminari, attività culturali e ricreative.

la società può svolgere, altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 423 della legge 266/05, le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.

La società al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale può compiere tutti gli atti occorrenti ed in particolare:

- promuovere, organizzare e coordinare iniziative o interventi con la collaborazione di università, enti ed istituti specializzati finalizzati alla ricerca scientifica e alla ricerca applicata al campo delle coltivazioni anche

con finalità non alimentari e agli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, privati, istituzioni pubbliche sovranazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali, concedendo le opportune garanzie;

- compiere ogni attività od operazione di carattere finanziario o commerciale strumentale necessaria o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale ivi inclusi il ricorso al leasing mobiliare ed immobiliare, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società e/o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fideiussioni ed altre garanzie anche reali.

Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

L'assunzione di partecipazioni e la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, saranno in ogni caso soggette alle seguenti limitazioni:

- a) dovranno avvenire nel rispetto delle riserve stabilite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;*
- b) non potranno concretarsi nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico di "servizi di investimento", come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche"*

La Società è una società a responsabilità limitata, costituita con atto pubblico del 8 febbraio 2019 ed iscritta al numero 03831370923 del Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano nella sezione ordinaria il 27 luglio 2021 e nella sezione speciale con la qualifica di Impresa Agricola.

La Società, sempre in data 27/7/2021, ha mutato la propria denominazione sociale da Isteddu S.r.l. a quella attuale, Bentu Luna S.r.l., e trasferito la propria sede legale da Cagliari, Via Antonio Lo Frasso, 8, a quella odierna sopra specificata.

Sin dalla sua costituzione, la Società risulta essere unipersonale essendo il capitale sociale, di Euro 10.000,00, interamente detenuto originariamente dalla società Stella Wines S.r.l., con sede in Milano, Via Pietro Verri, 8.

Nell'anno 2024, a seguito di operazione di fusione mediante incorporazione, la società Stella Wines S.r.l. è stata incorporata nella società Castello di Cigognola S.r.l., con sede in Cigognola (PV), Piazza Castello n.1.

La società Castello di Cigognola S.r.l. è, quindi divenuta, socio unico della Società con atto del 9 dicembre 2024 (come da visura aggiornata ad aprile 2025).

L'attività prevalente della Società consiste nella coltivazione di uva da vino e nella vinificazione di uve da vino, nonché nell'esercizio delle attività agricole e non, prodromiche e necessarie ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento della propria attività, la Società impiega personale addetto pari a 12 unità (valore medio da visura anno 2024), di cui n. 11 dipendenti e n. 1 collaboratore, tutti assegnati tra la sede di Neoneli e l'unità locale sita in Meana Sardo (OR) Località Lasarà - S.S. 128.

La Società, infatti, oltre la sede legale è articolata in altra unità locale sita in Meana Sardo.

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2080.

La Società ha adottato il sistema di amministrazione pluripersonale, collegiale.

La Società è, pertanto, amministrata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da tre membri.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale l'organo amministrativo: *“gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 14 del presente atto costitutivo. In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 codice civile sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.”*

La rappresentanza sociale, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, è così regolata: *“La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.”*

Con delibera dell'Assemblea sociale del 14 luglio 2025, la Società ha nominato, confermandolo composto da un numero di tre membri, il nuovo Consiglio di Amministrazione, attribuendo a uno di essi, all'atto di nomina e ai sensi di Statuto, la carica di Presidente.

Il nuovo organo amministrativo così nominato, in seduta di pari data, 14 luglio 2025, ha attribuito deleghe a ciascuno dei suoi componenti.

In particolare, al consigliere di amministrazione nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti i seguenti poteri: *“i. acquistare e vendere prodotti, merci, semilavorati, materie prime, materiali di completamento e servizi attinenti all'oggetto sociale, coordinando ogni relativa attività commerciale, con un limite di spesa pari ad Euro 100.000 per singolo atto/contratto con firma singola, mentre per spese superiori a Euro 100.000 con firma congiunta con il consigliere – omissis - ;*

ii. concludere e risolvere contratti di agenzia, procacciamento di affari, distribuzione, promozione, marketing, consulenza, locazione e/o affitto;

iii. compiere presso ogni soggetto e autorità, pubblico e/o privato, tutte le operazioni e formalità necessarie allo svolgimento delle pratiche relative a importazioni, esportazioni e spedizioni, nazionali e/o estere;

iv. predisporre ed attuare tutto quanto attiene al puntuale adempimento delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili in materia fiscale, doganale, contabile, previdenziale e di privacy (con il potere di firmare e presentare relative dichiarazioni, istanze etc.) e curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

v. acquistare, vendere e permutare macchine, impianti e attrezzature da impiegare nell'attività

produttiva con un limite di spesa pari ad Euro 100.000 per singolo atto/contratto con firma singola, mentre per spese superiori a Euro 100.000 con firma congiunta con il consigliere – omissis -;

vi. esigere e riscuotere crediti, somme e quant' altro dovuto alla Società e rilasciare le relative quietanze nei confronti di soggetti pubblici e/o privati;

vii. aprire conti correnti in Italia, operare sui conti correnti della Società e compiere ogni operazione di pagamento, anche mediante emissione di assegni, nei limiti di Euro 500.000 per singola operazione;

viii. sottoscrivere e firmare la corrispondenza della Società nell'ambito dei poteri conferiti, spedire e ritirare corrispondenza e merci;

ix. compiere atti e operazioni di manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili della Società;

x. rappresentare la Società nei rapporti con le pubbliche autorità (amministrative, fiscali, doganali etc.) e innanzi a qualunque autorità giudiziaria (con il potere di presentare atti, ricorsi, istanze, denunce etc.);

xi. rappresentare la Società in associazioni e consorzi di categoria cui partecipi la Società;

xii. assumere, trasferire e licenziare dipendenti (con l'esclusione di dirigenti) e collaboratori, determinandone retribuzioni, qualifiche e mansioni;

xiii. stipulare accordi di mutuo e finanziamento con società controllanti e controllate.

Dai poteri che precedono sono, in ogni caso, esclusi rapporti con parti correlate (come definite dal regolamento Consob n. 17221/2010) del signor – omissis - .

Fermo quanto precede in relazione ai poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi, i poteri conferiti al signor – omissis - dovranno essere esercitati nel rispetto degli ulteriori limiti di spesa eventualmente fissati, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, anche su base periodica e/o per singole categorie di atti (es. in budget o business plan). Il signor – omissis - dovrà altresì riferire agli altri Amministratori e/o al Consiglio di Amministrazione, su base se possibile mensile e comunque almeno trimestrale (salvo che non si rendano opportune relazioni più frequenti), in ordine all' andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione per le proprie aree di competenza, nonché in ordine agli eventuali rapporti con le autorità pubbliche e giudiziarie ed eventuali contenziosi.”

Ad altro consigliere di amministrazione sono stati conferiti i seguenti poteri: “i. acquistare e vendere prodotti, merci, semilavorati, materie prime, materiali di completamento e servizi attinenti all' oggetto sociale, coordinando ogni relativa attività commerciale, con un limite di spesa pari ad Euro 400.000 per singolo atto/contratto con firma singola, mentre per spese superiori a Euro 100.000 con firma congiunta con il consigliere – omissis -;

ii. concludere e risolvere contratti di agenzia, procacciamento di affari, distribuzione, promozione, marketing, consulenza, locazione e/o affitto;

iii. compiere presso ogni soggetto e autorità, pubblico e/o privato, tutte le operazioni e formalità necessarie allo svolgimento delle pratiche relative a importazioni, esportazioni e spedizioni, nazionali

e/o estere;

iv. predisporre ed attuare tutto quanta attiene al puntuale adempimento delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili in materia fiscale, doganale, contabile, previdenziale e di privacy (con il potere di firmare e presentare relative dichiarazioni, istanze etc.) e curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

v. acquistare, vendere e permutare macchine, impianti e attrezzature da impiegare nell'attività produttiva con un limite di spesa pari ad Euro 100.000 per singolo atto/contratto con firma singola, mentre per spese superiori a Euro 100.000 con firma congiunta con il consigliere – omissis - ;

vi. esigere e riscuotere crediti, somme e quant' altro dovuto alla Società e rilasciare le relative quietanze nei confronti di soggetti pubblici e/o privati;

vii. aprire conti correnti in Italia, operare sui conti correnti della Società e compiere ogni operazione di pagamento, anche mediante emissione di assegni, nei limiti di Euro 500.000 per singola operazione;

viii. sottoscrivere e firmare la corrispondenza della Società nell'ambito dei poteri conferiti, spedire e ritirare corrispondenza e merci;

ix. compiere atti e operazioni di manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili della Società;

x. rappresentare la Società nei rapporti con le pubbliche autorità (amministrative, fiscali, doganali etc.) e innanzi a qualunque autorità giudiziaria (con il potere di presentare atti, ricorsi, istanze, denunce etc.);

xi. rappresentare la Società in associazioni e consorzi di categoria cui partecipi la Società;

xii. assumere, trasferire e licenziare dipendenti (con l'esclusione di dirigenti) e collaboratori, determinandone retribuzioni, qualifiche e mansioni;

xiii. stipulare accordi di mutuo e finanziamento con società controllanti e controllate.

Dai poteri che precedono sono, in ogni caso, esclusi rapporti con parti correlate (come definite dal regolamento Consob n. 17221/2010) del signor – omissis -.

Fermo quanto precede in relazione ai poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi, i poteri conferiti al signor – omissis - dovranno essere esercitati nel rispetto degli ulteriori limiti di spesa eventualmente fissati, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, anche su base periodica e/o per singole categorie di atti (es. fu budget o business plan). Il signor – omissis - dovrà altresì riferire agli altri Amministratori e/o al Consiglio di amministrazione, su base se possibile mensile e comunque almeno trimestrale (salvo che non si rendano opportune relazioni più frequenti), in ordine all' andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione per le proprie aree di competenza, nonché in ordine agli eventuali rapporti con le autorità pubbliche e giudiziarie ed eventuali contenziosi.”

Infine, con la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2025, al terzo consigliere sono stati attribuiti i seguenti poteri: “i. organizzare e coordinare l'attività produttiva della Società, sia in

ambito agricolo, sia in cantina (incluso, a titolo esemplificativo, con riguardo alle attività di coltivazione, raccolta/vendemmia, produzione del vino e imbottigliamento), concludendo ogni contratto connesso e/o strumentale a tale attività entro un limite di spesa pari ad Euro 5.000 per singolo atto/contratto;

ii. predisporre ed attuare tutto quanto attiene al puntuale adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 9 aprile 2018 n. 81 e delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili in relazione all'attività produttiva della Società (sia in ambito agricolo, sia in cantina e incluso, tra l'altro, in ambito igienico-sanitario, alimentare fitosanitario e di certificazione), in materia ambientale e in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro (con il potere di firmare e presentare relative dichiarazioni, istanze etc.), nonché ogni potere e responsabilità connessi alla qualifica di datore di lavoro e responsabile in materia di sicurezza (inclusi tra, l'altro, a titolo esemplificativo, gli obblighi di adottare qualsivoglia misura, provvedimento e/o cautela ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti e/o dei provvedimenti delle autorità competenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), tutto quanto precede con poteri di spesa complessiva fino al maggiore tra Euro 100.000 e il budget stanziato per l'anno in corso, fermo restando che qualora il consigliere – omissis - rilevasse che la predetta soglia risulti, per qualunque motivo, non più congrua lo segnalerà al Consiglio di Amministrazione affinché siano presi opportuni provvedimenti. Nell'ambito dei poteri che precedono, tra l'altro, il consigliere – omissis - sarà responsabile dell'osservanza da parte di tutti i lavoratori delle prescrizioni in materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni, assegnate al datore di lavoro dalle norme imperative vigenti, da ordini in qualsiasi forma impartiti da pubbliche o private competenti autorità, dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza e diligente condotta sul lavoro che contribuisca all'eliminazione dei sinistri e degli inconvenienti per il personale, per i beni della Società, per i terzi e per i beni dei terzi. Il consigliere – omissis - sarà altresì responsabile della verifica e del controllo di tutti gli ambienti di lavoro, delle attrezzature, dei mezzi di lavoro e di sicurezza al fine di assicurarne l'efficienza tecnica in conformità alle normative antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro;

iii. assumere, trasferire e licenziare dipendenti c.d. avventizi e stagionali, determinandone retribuzioni, qualifiche e mansioni;

iv. esercitare i poteri direttivo, di controllo, e disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, nonché dotare il personale dipendente e le singole unità operative della Società di mezzi e strumenti imposti dalla legge o da ogni altro organismo preposto alla tutela della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e della prevenzione degli infortuni, dell'ambiente, e, comunque suggeriti dalla comune diligenza e prudenza;

Dai poteri che precedono sono, in ogni caso, esclusi:

a) assunzione o concessione di mutui e/o finanziamenti e/o garanzie di qualsivoglia natura e/o stipulazione di accordi di natura finanziaria di qualsivoglia natura (es. derivati, factoring, leasing etc.);

- b) *rapporti con parti correlate (come definite dal regolamento Consob n. 17221/2010) del sig. – omissis -;*
- c) *stipulazione e/o risoluzione di accordi transattivi.*

Fermo quanto previsto al precedente punto C (ii), i poteri conferiti al consigliere – omissis - dovranno essere esercitati, se del caso, anche tramite incaricati e preposti che risultino dotati delle competenze professionali necessarie e nel rispetto degli ulteriori limiti di spesa eventualmente fissati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, anche su base periodica e/o per singole categorie di atti (es. in budget o business plan). Il consigliere – omissis - dovrà altresì riferire agli altri Amministratori e/o al Consiglio di Amministrazione, su base se possibile mensile e comunque almeno trimestrale (salvo che non si rendano opportune relazioni più frequenti), in ordine all'andamento e alla prevedibile evoluzione della produzione e delle proprie aree di competenza. Il consigliere – omissis - dovrà inoltre aggiornare il Consiglio di Amministrazione in merito a qualsiasi novità relativa alle materie delegate degna di essere portata a sua conoscenza e prospettare allo stesso tutte le questioni di maggiore rilievo concernenti le materie delegate che egli non sia in grado di risolvere da solo e, in tal caso, dovrà informare della pronta ed esatta attuazione delle materie delegate e della verifica e del controllo della puntuale esecuzione anche da parte di terzi subordinati. ”

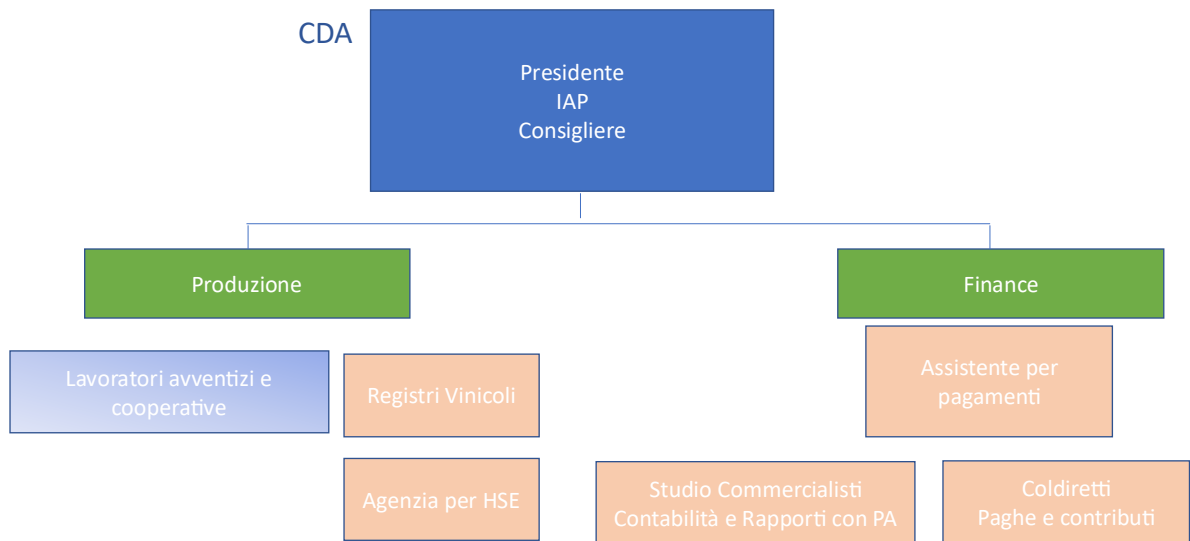
Quest'ultimo consigliere risulta anche essere il soggetto munito della necessaria qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto al Registro Regionale IAP, ai sensi della L.R. n. 9/2006, art. 35 comma 1 lett.c) - D.Lgs.n.99/2004 e s.m.i.. Questo consigliere ha, a questo fine, presentato domanda al competente ufficio della Provincia di Nuoro in data 26/05/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12003, approvata con determinazione dirigenziale n. 673 del 01/07/2025, sotto condizione quale persona fisica, per mancanza dei requisiti del tempo e del reddito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 99/2004, le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La Società non è soggetta al controllo di un collegio sindacale.

L'organigramma di Bentu Luna Srl è quello rappresentato nella figura a seguire:

Organigramma Bentu Luna



PARTE GENERALE

1. Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

1.1. Il D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01, recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ai sensi dell’art 11 della legge n° 300, 29 settembre 2000”*, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali in vigore e, segnatamente:

- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 2005*, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- alla *Convenzione internazionale di New York del 09 dicembre 1999 – art. 2* per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa per gli Enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, che va ad aggiungersi alla responsabilità civile e penale, configurabile in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato.

L’Ente, in particolare, sarà esposto a responsabilità ove si concretizzino, cumulativamente, i seguenti tre presupposti:

- a) che venga commesso un reato compreso nel cd. catalogo dei reati presupposto, individuato dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. L’interesse è riferibile al soggetto che agisce, il quale ritiene che vi possa essere un interesse dell’ente nella condotta che pone in essere e che può integrare un determinato reato. Tale elemento è da valutarsi in una prospettiva *ex ante* e, di norma, viene riscontrato laddove la persona fisica non abbia agito in contrasto con gli interessi della società. Il vantaggio è, invece, valutato oggettivamente *ex post*, di talché la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l’azienda. Al riguardo, mette conto rilevare come l’interesse e il vantaggio non devono necessariamente coesistere, posto che, a fini della responsabilità dell’Ente, può essere sufficiente che nel commettere il reato vi sia un interesse da parte dell’azienda anche se poi non ne deriva alcun concreto vantaggio. Viceversa, l’Ente non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo loro o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001);
- c) che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), i cd. soggetti apicali), ovvero da persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno

di tali soggetti stesso (art. 5, comma 1, lett. b), i cd. soggetti subordinati). A titolo meramente semplificativo, nella prima categoria di individui rientrano l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, i membri del Consiglio di Gestione, il Direttore Generale, i Consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, ecc. Appartengono, invece, al secondo gruppo di soggetti i lavoratori subordinati, autonomi, occasionali a progetto, in apprendistato ovvero i lavoratori di un altro Ente che somministra mano d'opera, gli appaltatori di attività o servizi, gli agenti, i rappresentanti, i consulenti, ecc. Sotto il profilo processuale, se il reato è commesso da un cd. soggetto apicale, la responsabilità dell'azienda è presunta (fatta salva prova contraria), giacché si ritiene che l'organizzazione dell'Ente non abbia funzionato adeguatamente e che i vari apicali che determinano la politica organizzativa aziendale non abbiano predisposto in modo efficace un modello di prevenzione dei rischi. Nel caso in cui il reato sia stato, viceversa, commesso da un cd. soggetto subordinato, l'Ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Siffatta inosservanza è, in ogni caso, esclusa, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Giova, in ultimo, rilevare come, a norma dell'art. 8 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente rivesta carattere "autonomo" rispetto a quella del soggetto agente (colui che ha materialmente realizzato l'illecito), atteso che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero, ancora, quanto il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Laddove, invece, fosse concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, l'Ente non sarà chiamato a rispondere e ciò, anche se l'imputato ha rinunciato alla applicazione della predetta causa estintiva.

1.2. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti individuati dall'art. 5, comma 1, del decreto stesso - possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la pubblica amministrazione**, richiamati dagli articoli 24¹ e 25², del D.Lgs.

¹ **Art. 24, D.Lgs. 231/2001** – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

² **Art. 25, D.Lgs. 231/2001** – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis, 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un

231/2001, fra i quali figurano la malversazione di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, la frode nelle pubbliche forniture, la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo, la turbata libertà degli incanti, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; ed, inoltre, il peculato, l'indebita destinazione di denaro o cose mobili, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e l'istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali, degli organi della Comunità europea, di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri, il traffico di influenze illecite, il peculato semplice o mediante profitto dall'errore altrui;

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, richiamati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001³, fra i quali figurano l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, la intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, il danneggiamento di sistemi informatici o

profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

³ **Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001** – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

telematici di pubblica utilità, la frode informatica del certificatore di firma elettronica, la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001⁴, fra i quali figurano l'associazione per delinquere, le associazioni di tipo mafioso anche straniere, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203 del 1991), l'illegale fabbricazione, l'introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001⁵, fra i quali figurano la falsificazione di monete, la spendita e l'introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, l'alterazione di monete, la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- **delitti contro l'industria ed il commercio**, richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001⁶,

⁴ **Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001** – Delitti di criminalità organizzata

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

⁵ **Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001** – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".

⁶ **Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001** – Delitti contro l'industria e il commercio

fra i quali sono ricompresi la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, le frodi contro le industrie nazionali, la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

- **i reati societari**, richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001⁷, fra i quali figurano le false comunicazioni sociali, le false comunicazioni sociali delle società quotate, l'impedito controllo, l'indebita restituzione dei conferimenti, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi, la formazione fittizia del capitale, l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, l'illecita influenza sull'assemblea,

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

⁷ **Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001 – Reati societari**

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggrataggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati;

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'articolo 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001⁸, fra i quali figurano le associazioni sovversive, le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, l'assistenza agli associati, l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, le condotte con finalità di terrorismo, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, gli atti di terrorismo nucleare, il sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione o a scopo di coazione, l'istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi Primo e Secondo del Titolo I, Libro Secondo del Codice Penale, la cospirazione politica mediante accordo ovvero mediante associazione, la formazione di banda armata e la partecipazione alla stessa, l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, l'impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo, il danneggiamento delle installazioni a terra, l'impossessamento di una nave o di una installazione fissa o l'esercizio di controllo su di esse, i delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;
- **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/2001⁹;
- **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001¹⁰, quali: la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione o accesso a

⁸ **Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001** – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

⁹ **Art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/2001** – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

¹⁰ **Art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001** – Delitti contro la personalità individuale

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la tratta di persone, l'acquisto e alienazione di schiavi, l'adescamento di minorenni e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

- **delitti in materia di abusi di mercato**, ossia i cd. *market abuse*, richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001¹¹: l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001¹²;
- **delitti in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001¹³;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-octies 1 del D.Lgs. 231/2001¹⁴, fra i quali figurano il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

¹¹ **Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001** – Abusi di mercato

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

¹² **Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001** – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

¹³ **Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001** – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

¹⁴ **Art 25-octies 1, D. Lgs.231/2001** – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

di pagamento diversi dai contanti, il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, il delitto di frode informatica nella ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, il trasferimento fraudolento di valori, nonché, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25–*novies* del D.Lgs. 231/2001¹⁵ e previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25–*decies* del D.Lgs. 231/2001¹⁶;
- **reati ambientali** di cui all'art. 25–*undecies* del D.Lgs. 231/2001¹⁷, fra i quali figurano

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

¹⁵ **Art. 25–*novies* D.Lgs. 231/2001** – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174–*quinqies* della citata legge n. 633 del 1941".

¹⁶ **Art. 25–*decies*, D.Lgs. 231/2001** – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

¹⁷ **Art. 25–*undecies*, D.Lgs. 231/2001** – Reati ambientali

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452–*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452–*quinqies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452–*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452–*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452–*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, la distruzione di habitat all'interno di un sito protetto, l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, il traffico illecito di rifiuti, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI¹⁸ di un certificato di analisi dei rifiuti falso

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

¹⁸ Si segnala che con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 è stato soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La legge n. 12 del 11/02/2019, di conversione del predetto decreto, ha istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, tale decreto, tuttavia, deve ad oggi ancora essere emanato.

Come indicato dalla legge n. 12/2019, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti e' garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189,190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui

nonché l'omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, l'inquinamento colposo o doloso provocato da navi, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

- **il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** di cui all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001¹⁹ che rinvia alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) e alla fattispecie criminosa di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998);
- **i reati di cui all'art. 25-*terdecies*, del D.Lgs. n. 231/2001**²⁰, ossia la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.);
- **i reati a rilevanza transnazionale** di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146²¹ di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, tra i quali figurano le disposizioni contro le immigrazioni clandestine, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione per delinquere finalizzata al

all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

¹⁹ **Art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001** – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

²⁰ **Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001** – Razzismo e xenofobia

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

²¹ **Art. 10 L. 146/2006**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (abrogato)

[6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso. I suddetti reati costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora vengano commessi in modalità transnazionale, come definita all'art. 3 della citata Legge 146/2006;

- **i reati di cui all'art. 25-quaterdecies, del D.Lgs. n. 231/2001**²², di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- **i reati tributari** di cui al D.Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001²³, e, segnatamente, dall'art. 2, commi 1 e 2-*bis* (dichiarazione fraudolenta meditante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), dall'art. 4 (dichiarazione infedele), dall'art. 5 (omessa dichiarazione), dall'art. 8, commi 1 e 2-*bis* (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), dall'art. 10-*quater* (indebita compensazione) e dall'art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), del predetto decreto;
- **i reati di contrabbando**, previsti dal D.P.R. 73/1943, di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001²⁴;

²² **Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001** – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

²³ **Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001** – Reati tributari

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

²⁴ **Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001** – Contrabbando

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- **i reati contro il patrimonio culturale**, di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001²⁵ fra i quali figurano le fattispecie di reato di furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecite di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e contraffazione di opere d'arte;
- **i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, di cui all'art. 25-duodevicies²⁶ del D.Lgs. 231/2001.

1.3. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente espone quest'ultimo a diverse tipologie di sanzioni le quali, come si è già avuto modo di rilevare, devono essere preventivamente individuate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2, D.Lgs. 231/2001.

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Sanzioni amministrative*", prevede le "conseguenze afflittive" che possono colpire l'ente in esito alla commissione o tentata commissione (*cfr.* art. 26, D.Lgs. 231/2001²⁷) dei reati sopra menzionati.

Si tratta di quattro diverse tipologie di sanzioni: pecuniarie, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza di "condanna".

1. Sanzioni pecuniarie: espressamente disciplinate all'art. 10, D.Lgs. 231/2001:

- sono sempre applicate;
- vengono irrogate in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote;
- il valore delle quote varia da Euro 258 ad Euro 1.549;
- non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

²⁵ Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

"1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".

²⁶ Art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

²⁷ Art. 26, D.Lgs. 231/2001 – Delitti tentati

"1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Le sanzioni in oggetto, quindi, sono la ripercussione fondamentale e indefettibile conseguente all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, essendo, come anzidetto, applicabili a tutti gli illeciti derivanti da reato.

Esse consistono nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto dal Giudice, mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). Tale meccanismo prevede, in particolare, una duplice scansione: dapprima, il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito, mutuati dall'ordinamento penale, per, poi, determinare il valore monetario della singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente.

Ed invero, l'art. 11, D.lgs. 231/2001, nell'individuare i criteri in base ai quali il giudicante è chiamato a commisurare la sanzione pecuniaria da applicare nel caso concreto, dispone:

"1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103".

La disciplina in oggetto, inoltre, prevede alcune ipotesi di attenuazione del trattamento sanzionatorio pecuniario, espressamente annoverate nell'art. 12, D.Lgs. 231/2001.

Sono, nello specifico, circostanze attenuanti la sanzione pecuniaria:

- il perseguimento, da parte dell'autore materiale del reato, del prevalente interesse proprio o di terzi e il mancato conseguimento, in capo all'ente, di un vantaggio o il conseguimento di un vantaggio minimo;
- la particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato;
- il risarcimento integrale del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'efficace attivazione dell'ente in tal senso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- l'adozione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) possono consistere, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli

concessi;

- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

A differenza delle sanzioni pecuniarie che, come anzidetto, trovano sempre applicazione, quelle interdittive si applicano esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13, D.Lgs. 231/2001):

- se il reato presupposto, in ipotesi configurato, prevede la comminazione di siffatte sanzioni;
- quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione nel caso in cui la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente stesso. Si ha “reiterazione” quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive hanno durata compresa tra tre mesi e due anni e, se necessario, possono essere applicate congiuntamente.

Tuttavia, ove l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per almeno tre volte negli ultimi sette anni, allora può essere disposta nei confronti dell'ente stesso l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (*cf.* art. 16, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

Il giudicante, inoltre, può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando lo stesso è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni (*cf.* art. 16, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Viceversa, l'applicazione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità (*cf.* art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Alla luce della elevata invasività di tali misure, con riferimento alla vita dell'ente, queste ultime non possono essere applicate dal giudicante in maniera del tutto generalizzata o indiscriminata.

La Suprema Corte, infatti, è costante nell'affermare come tali sanzioni devono essere disposte con riferimento allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito (*ex multis*, Cass. pen. Sez. VI, sent. 25 gennaio 2010, n. 20560). Le stesse, inoltre, devono essere modulate alla stregua dei principi – sempre di derivazione penalistica – di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà della sanzione.

Occorre, da ultimo, rilevare come le sanzioni interdittive non possono trovare applicazione, anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, D.Lgs. 231/2001, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono cumulativamente le seguenti condizioni (*cf.* art. 17, comma 2, D.Lgs. 231/2001):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose

del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. Confisca: ossia l'acquisizione coattiva da parte dello Stato:

- del prezzo o del profitto del reato (cd. confisca diretta);
- di una somma di denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato (cd. confisca "*per equivalente*").

La confisca, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 231/2001, è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

1.4. Funzione del Modello e possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora l'Ente, nei casi in cui il reato sia stato realizzato da un cd. soggetto apicale, dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'Ente, quindi, andrà esente da responsabilità, essenzialmente, ove abbia adottato un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, attuato una serie di regole e procedure comportamentali adeguate a prevenire i reati che potrebbero essere commessi nello svolgimento delle attività e delle funzioni aziendali. A tale adempimento, necessario ai fini del predetto esonero, deve, necessariamente, affiancarsi la nomina di un Organismo di Vigilanza – O.d.V. – che ne verifichi l'efficace attuazione, tramite un controllo puntuale e costante, ne curi l'aggiornamento, e che rivesta i caratteri di autonomia e indipendenza.

I requisiti di M.O.G. e O.d.V. sono contenuti negli articoli 6 e 7 del Decreto.

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in particolare, prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'Ente in relazione ai reati ed agli illeciti;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (*i.e.* O.d.V.);
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, attualmente, facoltativa.

Sul punto, occorre, tuttavia, rilevare come nel settembre del 2018, il Senato abbia elaborato un disegno di legge (atto Senato n. 726), volto a modificare l'art. 1 del D.Lgs. 231/2001 e a rendere obbligatoria, per le imprese che superino determinate soglie dimensionali, l'adozione del Modello Organizzativo.

Tra le funzioni e i vantaggi connessi all'instaurazione del cd. Sistema 231 – ossia l'efficace e funzionale coordinamento tra il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza – peraltro, non rientra, esclusivamente, quello di tutelare l'Ente dalla responsabilità amministrativa derivante dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, bensì, anche, il miglioramento qualitativo della azienda sotto diversi punti di vista.

Adottando, invero, un Modello Organizzativo, la società consegue ulteriori obiettivi, altrettanto importanti per la vita della stessa, e principalmente:

- un miglioramento gestionale
- un miglioramento reputazionale

con tutto quel che ne consegue in punto di aumento di competitività della azienda medesima.

Con riferimento al miglioramento gestionale, è stato rilevato che una società che adotti il cd. Sistema 231, in modo pragmaticamente orientato alla prevenzione del rischio, ottiene nel tempo un miglioramento gestionale delle funzioni analizzate.

Ai fini della adozione del Modello, l'azienda, come noto, deve effettuare il cd. *risk assessment*, ossia una analisi delle mancanze organizzative che possono potenzialmente rappresentare un rischio rispetto alla verifica di una delle fattispecie incriminatrici di cui al D.Lgs. 231/2001.

Siffatta operazione, come è evidente, permette di compensare eventuali insufficienze funzionali, che fino a quel momento potrebbero non essere mai emerse o non essere state tenute in adeguata considerazione.

Con l'adozione del Modello, la società si dota di protocolli operativi che riguardano le funzioni “a rischio di

reato”, rivisitando, pertanto, le proprie procedure e le proprie modalità operative quotidiane.

Di non minor rilievo appare la costante collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, imposta, come anzidetto, quale requisito essenziale ai fini della efficace adozione del Modello organizzativo.

Tale organismo è formato da professionisti e vanta uno sguardo “diverso” ma fortemente partecipe rispetto alle funzioni da presidiare, e, quindi, idoneo a riscontare la eventuale necessità di processi operativi più consoni alla specifica realtà aziendale.

È di palmare evidenza l’assoluta proficuità di una collaborazione di tal fatta in punto di miglioramento gestionale e funzionale della società la quale, infatti, non solo sarà stata oggetto di un accurato vaglio in occasione del *risk assessment*, ma sarà costantemente monitorata da un organo di controllo, dotato di requisiti di oggettiva professionalità e di effettiva conoscenza della realtà aziendale.

Relativamente, poi, al miglioramento reputazionale, occorre evidenziare come l’adozione del cd. Sistema 231 conferisca alla società una immagine – una reputazione, appunto – nettamente differente rispetto a quella di una azienda priva del Modello Organizzativo, risultato, questo, che non potrà che influire (in maniera indubitabilmente favorevole) sul modo di relazionarsi della azienda con le pubbliche autorità nonché di porsi sul mercato.

Sul punto, è solo il caso di rilevare come l’Autorità Garante del Commercio e del Mercato (A.G.C.M.), ai fini della attribuzione del cd. *rating di legalità*, tenga in massima considerazione l’adozione o meno, da parte dell’ente, del cd. Sistema 231 che, invero, è stato espressamente qualificato quale “elemento di valutazione”.

Il Modello Organizzativo, peraltro, è indicato da alcuni Enti Locali e da alcune Amministrazioni quale elemento essenziale per poter partecipare a gare o bandi pubblici (ad esempio in materia di sanità, o di forniture scolastiche), divenendo, quindi, elemento necessario per ottenere o mantenere l’accreditamento in specifici settore (uno per tutti, la Sanità).

Il cd. Sistema 231 postula, altresì, l’adozione di un Codice Etico, personalizzato ed adattato sulle specifiche esigenze e pluralità della società, ossia di una serie di norme comportamentali finalizzate alla prevenzione dei reati.

Tale adempimento, agli occhi di un “osservatore esterno”, attesta, non solo, una forma di autotutela rispetto alle conseguenze della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, ma, anche, una sensibilità maggiore per le regole del giusto mercato e della libera concorrenza.

Il Codice Etico diventa, in altri termini, la carta d’identità aziendale, che consacra verso l’estero gli ideali e i valori cui è ispirata l’attività della società e che, pertanto, non può che implementare la posizione di quest’ultima in punto di immagine.

2. Modello adottato dalla Società

2.1. Requisiti generali

Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità degli Enti.

Il suo scopo è quello di costituire un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva volto a prevenire la commissione delle fattispecie criminose appartenenti al cd. catalogo reati, sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

2.2. L'adozione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25 Novembre 2025. Nella redazione del Modello, la Società ha tenuto ampiamente conto delle Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria, al fine di agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da singole "*Parti Speciali*", dedicate alla prevenzione dei singoli reati, individuati secondo le risultanze della Check List, allegata al Modello medesimo, con l'indicazione dei ruoli e delle attività a rischio, dei presidi e dei sistemi di controllo eventualmente già esistenti all'interno della società.

La Parte Generale riporta gli elementi essenziali del D.Lgs. 231/2001, la storia dell'impresa e dell'attività dalla medesima svolta, con i relativi assetti societari, l'organigramma e gli strumenti di *governance*.

La prima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "A"** – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "B"** – riguarda i delitti contro la fede pubblica in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

La terza Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "C"** – riguarda i c.d. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto).

La quarta Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "D"** – contempla i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001).

La quinta e la sesta Parte Speciale – rispettivamente denominate **Parte Speciale "E"** e **Parte Speciale "F"** –

si riferiscono alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001).

La settima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “G”** – riguarda gli abusi di mercato, ossia i cd. *market abuse* (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001).

L’ottava Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “H”** – riguarda i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001).

La nona Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “I”** – riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, introdotto con Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001) e i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1 del D.Lgs. 231/2001).

La decima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “L”** – riguarda i reati transnazionali di cui all’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001) ed il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001).

La undicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “M”** – riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

La dodicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “N”** – riguarda il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001).

La tredicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “O”** – riguarda i delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-*bis.1* del D.Lgs. 231/2001).

La quattordicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “P”** – riguarda i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*nonies* del D.Lgs. 231/2001).

La quindicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “Q”** – riguarda i reati ambientali (art. 25 – *undecies* del D.Lgs. 231/2001).

La sedicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “R”** – riguarda i reati connessi a fenomeni di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciassettesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “S”** – riguarda i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciottesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “T”** – riguarda i reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciannovesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “U”** – riguarda i reati di contrabbando, previsti dal D.P.R. 73/1943 (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La ventesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “V”** – riguarda i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, previsti dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001.

2.4. Principi ispiratori del Modello

Il sistema di controllo delineato dal Modello si ispira ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - i) alle principali fasi dell'operazione;
 - ii) alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - iii) ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - i) una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
 - ii) la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

Nella predisposizione del presente Modello:

- a.** si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti sui processi coinvolti nelle aree a rischio;
- b.** si è tenuto, altresì, conto di quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, tra i seguenti fossero già esistenti:
 - 1) le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante, come meglio risultanti dalla visura camerale societaria e dal documento denominato *check list* allegata al Modello
 - 2) il Codice Etico;
 - 3) il sistema di controllo interno;
 - 4) il sistema sanzionatorio di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
 - 5) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

2.5. Aggiornamento ed adeguamento del Modello

L'Organo amministrativo, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello.

L'Organo amministrativo provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- intervengano modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- intervengano modifiche normative;
- ciò risulti necessario alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve provvedere senza indugio a rendere le stesse modifiche operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti ai loro destinatari.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all'organo amministrativo eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

L'organo amministrativo, in tal caso, deve adottare senza indugio le deliberazioni di sua competenza.

In ogni caso, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza quantomeno biennale, da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento all'organo amministrativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'organo amministrativo e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo o struttura della Società.

L'organo amministrativo nomina il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza, a seconda che la società opti per una struttura monocratica ovvero collegiale del predetto Organo.

Ciascuno componente è scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, tali soggetti dovranno essere individuati, nella misura di tre (n. 3) componenti, preferibilmente tra le seguenti figure professionali: **iscritti all'Albo degli Avvocati o tra gli iscritti ad altri albi professionali**. In linea generale ed in ragione delle specifiche funzioni attribuite all'O.d.V., è da preferirsi la presenza di componenti esterni alla azienda perché garantiscano una maggiore indipendenza ed imparzialità dell'organismo rispetto a quest'ultima. Con riferimento alle "categorie" in seno alle quali selezionare i cd. membri esterni, si rileva come i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza postulino necessariamente la partecipazione di soggetti dotati di accertate e diversificate qualifiche professionali.

L'Organismo di Vigilanza nel suo insieme e nell'ambito dello svolgimento della sua funzione deve orientare il proprio operato ai seguenti principi:

- autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;
- indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative di controllo interno);
- continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune

controllo;

- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva e/o con pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero che hanno concordato la pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p., con riferimento ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- coloro che sono stati sottoposti ad una misura cautelare personale prevista dal codice di procedura penale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:

- non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla data dell'assemblea sociale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo.

La revoca dell'incarico di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza prima della scadenza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato l'espletamento dei seguenti compiti:

- costante verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti;
- verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in particolare in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento

delle attività d'impresa;

- modifiche normative;

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, laddove presente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce sono documentati e copia della documentazione viene custodita a cura dell'Organismo medesimo.

Sul piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello;
- regolare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, tra l'altro, la calendarizzazione delle attività, le modalità di convocazione, partecipazione, voto e verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza, la cadenza temporale dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi. Tale regolamento non necessita di alcuna approvazione da parte di organi societari diversi dall'Organismo di Vigilanza e ciò al fine di tutelare l'indipendenza dell'Organismo medesimo;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello, per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore,

raccomandando eventualmente delle modifiche, ove ritenute necessarie;

- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi direzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena e continua operatività.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a dotare l'Organismo di Vigilanza, su proposta del medesimo, di un fondo adeguato di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati (es. consulenze specialistiche, trasferte, eccetera).

3.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se presente, in merito a: **(i)** attuazione del Modello; **(ii)** rilevamento di eventuali criticità ad esso connesse; **(iii)** necessità di interventi modificativi di adeguamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- in via continuativa, direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- con cadenza periodica, almeno semestrale, al Collegio Sindacale, ove presente.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito a tutto ciò che riguarda il Modello.

3.4. Reporting all'Organismo di Vigilanza

In attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente portato a conoscenza, oltre che della documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano comunque rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

L'obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti i Destinatari.

In particolare, l'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza è rivolto alle funzioni aziendali a rischio di commissione reato e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, eccetera);
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì ricevere:

- i prospetti riepilogativi degli eventuali appalti affidati a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative alle eventuali commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- copia della documentazione relativa alle eventuali certificazioni di qualità della Società.

Dovranno, altresì, essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- il mancato rispetto del Modello, affinché possa esserne valutata la concreta efficacia;
- l'apertura di procedimenti disciplinari per l'accertamento di violazioni del Modello e l'esito degli stessi;
- le modifiche interne alla Società riguardanti gli elementi costitutivi del Modello (ad esempio, modificazioni di poteri/responsabilità, procedure operative, sistemi informativi eccetera);
- gli eventi esterni in grado di condizionare l'efficacia del Modello (ad esempio, mutamenti del

contesto normativo eccetera);

- in via residuale, ogni notizia / informazione / dato, che rivesta o possa rivestire un qualche rilievo per il corretto funzionamento del Modello.

Le segnalazioni debbono essere indirizzate all'Organismo: a tale fine sarà configurata una casella di posta elettronica apposita a cui le segnalazioni potranno essere inviate, per iscritto ed in forma non anonima.

Le comunicazioni a mezzo posta potranno invece essere indirizzate, sempre in forma non anonima, al seguente indirizzo: Bentu Luna S.r.l., Neoneli (OR), Via Meriaga n. 1.

L'Organismo, fatti salvi gli obblighi di legge, si impegna a garantire l'anonimato ad ogni esponente che ne faccia richiesta.

3.5. Il sistema di segnalazione delle violazioni c.d. "Whistleblowing"

Procedura Whistleblowing

La novella legislativa in tema di Whistleblowing è stata introdotta nell'ordinamento italiano mediante il D. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e/o delle disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un ente privato e di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 17 dicembre 2023.

Il presente Modello tiene conto del predetto intervento normativo e delle specificità imposte per la predisposizione di un canale interno per le segnalazioni, idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, e per l'individuazione del Gestore delle segnalazioni medesime.

In esecuzione della sopra richiamata normativa, la Società ha implementato una procedura *ad hoc* per le segnalazioni c.d. "Whistleblowing", formalizzata nel documento "Whistleblowing Policy", adottato con delibera dell'Organo amministrativo del 18 aprile 2024, *policy* alla quale si rinvia per ogni aspetto operativo e che si intende qui pedissequamente ed integralmente richiamata.

Di tale procedura è stata, altresì, data adeguata comunicazione ed evidenza a tutto il personale e a tutti i soggetti interessati.

3.6. Conservazione della documentazione

A cura dell'Organismo di Vigilanza è conservata presso la Società copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello.

Hanno facoltà di accedere all'archivio cartaceo/informatico l'Organo di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, ove presente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e coloro che siano specificamente autorizzati da uno di tali soggetti, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

4. Formazione delle risorse e diffusione del Modello

4.1. Formazione ed informativa al personale

La Società predispone specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Ogni dipendente è tenuto a:

- i.* acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- ii.* conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii.* contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola - anche attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa - la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.2. Informazione ai soggetti esterni ed ai consulenti

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi, ecc.).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Società fornirà un estratto descrittivo del Modello e/o del Codice Etico.

Si provvederà altresì alla pubblicazione di tali documenti sul sito *web* della Società <https://bentuluna.it>.

5. Sistema disciplinare

5.1. Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, a norma dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello medesimo.

Tali violazioni sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

5.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, ai dipendenti che violano il Modello sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente (nel seguito, anche il “CCNL”, come definito nelle premesse al presente Modello) che si applica ai rapporti di lavoro aziendali, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell’infrazione.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento, a seconda della gravità, di **“richiamo verbale”** o **“ammonizione scritta”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, eccetera), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della **“multa sino a 3 ore di normale retribuzione”**, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
3. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della **“sospensione dal lavoro fino a 3 giorni”** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa. Incorre nella medesima sanzione il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2, già punite con la multa nei sei mesi precedenti ovvero, ancora, nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, ancorché non punite nei sei mesi precedenti con la sanzione della multa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
4. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento con preavviso”** il lavoratore che, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, abbia tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che sia già stato oggetto di precedente contestazione e sanzionato dalla Società con la sospensione nei sei mesi precedenti, oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni;
5. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento senza preavviso”** il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle

attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore stesso, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e nelle procedure aziendali.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti del responsabile saranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre **nel richiamo scritto** all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società, oppure in una diversa sanzione conservativa quale la **multa** o la **sospensione** nei limiti già indicati per i dipendenti non dirigenti;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso**.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nelle procedure aziendali.

5.4. Sanzioni nei confronti dei componenti di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione (come pure del Collegio Sindacale, ove presente), l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Organo di Amministrazione (come pure l'intero Collegio Sindacale, se nominato), affinché ciascuno di essi, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione del consiglio di amministrazione, richiesta

convocazione/convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca delle deleghe da parte dell'assemblea, eccetera).

5.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e *partners*

Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei *partners* della Società. A tale riguardo, si evidenzia che ogni comportamento realizzato dai predetti soggetti, che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di uno tra i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la **risoluzione del contratto** ovvero **il diritto della Società**, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Società porterà i propri collaboratori, fornitori e *partners* a conoscenza – anche per estratto – del presente Modello e/o del Codice Etico, come indicato dal precedente punto 4.2.

6. Modello e Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo configurato dalla Società.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo e rappresenta uno strumento di portata generale finalizzato alla promozione di una etica aziendale, fondata sulla cultura della legalità e sulla prevenzione dei rischi da reato.

Il Codice Etico, infatti, contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei “*portatori d'interesse*” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, eccetera) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Mediante l'approvazione del Codice Etico, la società ha, inoltre, la possibilità di integrare di contenuti il messaggio veicolato del proprio prodotto (o dalla propria attività) e dalla pubblicità che lo propone.

Come anzidetto, infatti, pubblicizzando il proprio Codice Etico attesta di improntare la propria attività al generale principio della buona fede nonché di adottare procedure sostenibili sotto il profilo etico, sociale, ambientale ed energetico.

Tale documento, in altri termini, si presenta quale “Carta dei Principi” che informano l'attività dell'impresa, che assumere rilievo, tanto, all'interno della società, quanto verso l'esterno.

Il Codice Etico è stato approvato dall'Organo di Amministrazione con la medesima delibera che ha adottato il presente Modello.

7. Corporate Governance

7.1. Principi generali

Il sistema di *corporate governance* della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che presidiano al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:

- correttezza;
- trasparenza;
- rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla Società;
- segregazione delle attività;
- tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare, pertanto, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società adotta in particolare i seguenti strumenti di *corporate governance*:

- adeguato sistema delle deleghe e delle procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni.

7.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “*procura*” l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione, adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono, per conto della Società, rapporti con soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma della Società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i) i poteri del delegato;
 - ii) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato fa capo in via gerarchica;
 - iii) eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi

aziendali;

- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche, espressamente individuate nel corpo della procura, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca eccetera);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

7.3. La suddivisione dei poteri per funzioni

Nessun soggetto deve poter gestire in autonomia un intero processo (c.d. principio di segregazione delle attività).

In ottemperanza a tale principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

A nessun operatore saranno attribuiti poteri illimitati. I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.